

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO PROVINCIALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35 COMMA 3 IN COERENZA CON I COMMI 1 E 2 DEL MEDESIMO ARTICOLO DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1 SECONDO LA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PCDM PUBBLICATO IN G.U. 3 MARZO 2023

Art. 1 – Regolamento Gruppo provinciale di volontariato di protezione civile

È approvato il regolamento del gruppo provinciale volontari di protezione civile in sostituzione di quello già approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 44 del 19 dicembre 2019. Il Gruppo provinciale di volontariato di protezione civile di Alessandria da ora così denominato e di seguito indicato come GPVPC, nella sede legale della Provincia di Alessandria in piazza Libertà 17 in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 3 in coerenza con i commi 1 e 2 del medesimo articolo, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 117/2017.

- 1) Il GPVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 2) La Provincia provvede all'iscrizione del GPVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Presidente

- 1) Provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello provinciale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GPVPC; il Presidente è altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GPVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Presidente è legale rappresentante del GPVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione provinciale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GPVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del Decreto Legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il GPVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GPVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.Lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GPVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del Decreto Legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore della Provincia e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo provinciale secondo le disposizioni appositamente previste dalla Provincia.
- 3) Il GPVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente o suo delegato e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile Provinciale di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) La Provincia, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.Il GPVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5- Ammissione al GPVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GPVPC i cittadini maggiorenni dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GPVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, giovani di anni 16 e 17, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GPVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GPVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti provinciali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GPVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale.
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del

Funzionario provinciale delegato e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GPVPC di cui all'articolo 12.

- 6) In caso di rigetto motivato, il Presidente o suo delegato deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) La Provincia promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GPVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GPVPC sono indicati dalla Provincia e secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GPVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione provinciale.

Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati: copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - tesserino di appartenenza al GPVPC;
 - vestiario e DPI idonei.
 - copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GPVPC

- 1) La qualità di appartenente al GPVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GPVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GPVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo provinciale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Presidente della Provincia o suo delegato; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GPVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Presidente della Provincia.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GPVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura della Provincia di Alessandria, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GPVPC sono assicurati, a cura e a spese della Provincia di Alessandria, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo provinciale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo provinciale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dalla Provincia, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dalla Provincia o dal GPVPC o alle quali la Provincia o il GPVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente alla Provincia e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GPVPC

- 1) Il GPVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GPVPC;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GPVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GPVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GPVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non

è ammessa più di una delega.

- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da 3 volontari per un gruppo con massimo 10 iscritti, composto da 5 volontari per un gruppo con massimo tra 10 iscritti e 25 iscritti, composto da 9 componenti per gruppi superiori a 25 iscritti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo che è membro del Consiglio Direttivo come il vice Coordinatore;
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti;
- 3) In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto.
- 4) In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;
- 5) In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista; qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni;
- 6) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo;
- 7) Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GPVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente della Provincia e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con la Provincia alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente della Provincia, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con La Provincia, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dal piano provinciale di protezione civile e di settore.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GPVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di cinque anni è nominato dal Presidente della Provincia con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) e comma 3 del D.Lgs. n. 1/2018.

- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dalla Provincia, nonché con il ruolo di dipendente provinciale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GPVPC sono indicati dalla Provincia secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente della Provincia, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente della Provincia.
- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GPVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile della Provincia e, in accordo con il Presidente della Provincia, è referente delle attività dei volontari afferenti al GPVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Presidente della Provincia le necessità del GPVPC e rappresenta il GPVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GPVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GPVPC dalla Provincia.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GPVPC le direttive impartite dal Presidente della Provincia o suo delegato ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Presidente della Provincia una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GPVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14- Organizzazione operativa del GPVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile della Provincia di Alessandria e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GPVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GPVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GPVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Presidente della Provincia o suo delegato e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GPVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GPVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Presidente della Provincia, anche tramite la struttura provinciale di protezione civile.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) La Provincia di Alessandria assegna al GPVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina della Provincia, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile provinciale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico della Provincia di Alessandria.
- 3) La Provincia, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GPVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GPVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GPVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico della Provincia di Alessandria, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) La Provincia di Alessandria si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GPVPC sono concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili alla Provincia da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) La Provincia mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GPVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
 - 2) Nel bilancio della Provincia di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GPVPC.
 - 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- La Provincia di Alessandria ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.